



LORIA

106/2020

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
DEPOSITARIO IN FIANCHI
Brescia 12/11/2020
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Dot.ssa Claudia Molteni

TRIBUNALE DI BRESCIA

Ricorso per ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (ex legge n. 3/2012)

Il sottoscritto Sig. SCALVINI PIERLUIGI nato a Brescia, residente in Castrezzato via Fratelli Cervi 9/4,
C.I: AV8959289, codice fiscale: SCLPLG74S19B157R, Cell. 347 3676900,
Elegge domicilio digitale presso: occ@odcecbrescia.it

PREMESSO CHE

- il ricorrente non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, essendo persona fisica;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 27 gennaio 2012, n. 3;
- si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;
- tale squilibrio trova le proprie cause nei seguenti fattori: debiti verso l'agenzia delle entrate e l' inps contratti in qualità di socio della società Pierpielli di Scalvini Pierluigi & C. S.n.c
- pertanto, essendo in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 l. 3/2012, ha predisposto, con l'ausilio della dott.sa TURLA LAURA, in qualità di gestore della crisi, nominato dal referente dell'Organismo di composizione della crisi, denominato OCC - Commercialisti Brescia, la proposta di **liquidazione del patrimonio**, allegata *sub 1*;
- la composizione dei debiti, alla data del 30/09/2020, è indicata nell'allegato *sub 2* in cui viene data evidenza di ciascun creditore e dei relativi importi;
- in particolare: (i) i crediti nei confronti di _____, sono rappresentati da _____; (ii) i crediti privilegiati si riferiscono a debiti erariali e previdenziali (iii) gli atti di





disposizione compiuti negli ultimi cinque anni si riferiscono alla vendita di un immobile abitativo e sono quelli di cui al prospetto allegato *sub 3*;


- l'inventario di tutti i beni del ricorrente come allegati *sub 4* unitamente alla relazione particolareggiata dell'Organismo della gestione della crisi come richiesto dall' art. 14 ter comma 3 legge citata;
- le spese correnti necessarie al sostentamento dell'istante e della sua famiglia, composta da 1 persone, e dalla figlia minorenni per mantenimento parziale a seguito di separazione ammontano a complessivi euro 1.548,00;

tutto ciò premesso

il Sig. SCALVINI PIERLUIGI chiede che l'ill.mo giudice del Tribunale di BRESCIA, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della l. 3/2012, voglia disporre l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio a carico del sottoscritto per la durata minima di anni 4, disponendo la comunicazione della proposta allegata e del decreto, con l'avvertimento dei provvedimenti che il Tribunale potrà adottare ai sensi dell'art. 10, comma 3, l. 3/2012.


Con osservanza.

Luogo Brescia, data 6/11/2015


Firma dell'istante

Per certificazione dell'apposizione della firma del Sig. SCALVINI PIERLUIGI che ha sottoscritto il presente ricorso e identificato con C. I. n. AV8959289 rilasciata il 9/5/2015 da COMUNE DI TRAVAGLIATO (BS) con scadenza il 19/11/2015.





Il Referente

(Dott. Ferruccio Barbi)

Ferruccio Barbi

Si allega proposta di liquidazione del patrimonio e relativa documentazione.

Organismo di Composizione della Crisi Commercialisti Brescia
Via Marsala 17 - 25122 Brescia
Tel. 0303752348 - 4 Fax 0303752913
Iscrizione n. 4 sez. A Registro O.C.C. presso il Ministero della Giustizia
e-mail: occ@odcec.bs.it - www.dottcomm.bs.it
P.I. 02953440985



BRESCIA

ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



- in particolare: (i) i crediti nei confronti di _____, sono rappresentati da _____; (ii) i crediti privilegiati si riferiscono a crediti erariali e previdenziali; (iii) non presenti gli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- l'inventario di tutti i beni del ricorrente come allegati *sub* 4 unitamente alla relazione particolareggiata dell'Organismo della gestione della crisi come richiesto dall' art. 14 ter comma 3 legge citata;
- le scritture contabili degli ultimi tre esercizi sono quelle depositate *sub* 5 alla presente.

tutto ciò premesso

il Sig. SCALVINI PIERLUIGI chiede che l'Ill.mo giudice del Tribunale di BRESCIA, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della l. 3/2012, voglia disporre l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio a carico della società PIERPELLI DI SCALVINI PIERLUIGI & C. SNC per la durata minima di anni 4, disponendo la comunicazione della proposta allegata e del decreto, con l'avvertimento dei provvedimenti che il Tribunale potrà adottare ai sensi dell'art. 10, comma 3, l. 3/2012.

Con osservanza.

Luogo Brescia, data 6/11/2015

Firma dell'istante

Per certificazione dell'apposizione della firma del Sig. SCALVINI PIERLUIGI che ha sottoscritto il presente ricorso e identificato con C. I. n. AV8959289 rilasciata il 9/5/2015 da Comune di Travagliato con scadenza il 19/11/2025.





Il Referente

(Dott. Ferruccio Barbi)

Ferruccio Barbi

Si allega proposta di liquidazione del patrimonio e relativa documentazione.



BRESCIA

ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE IV CIVILE

Il g.d. dott. Stefano Franchioni,

nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex artt.14-ter* ss. legge n. 3/2012 iscritto al n. 106/2020 liq. patr. (cui è stato riunito il n. 107/2020);

vista l'istanza presentata da PIERPELLI DI SCALVINI PIERLUIGI & C. S.N.C. e dal socio illimitatamente responsabile PIERLUIGI SCALVINI come meglio identificati in atti e la documentazione allegata;

vista la relazione della dott.ssa LAURA TURLA nominata quale professionista con le funzioni di organismo di composizione della crisi;

ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall'art.14-*ter* l. n. 3/2012;

ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art.15 comma 8 legge cit.;

visto l'art.14-*quinqies* legge cit.;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di PIERPELLI DI SCALVINI PIERLUIGI & C. S.N.C., con sede a Travagliato (c.f. e p. iva 03408180176) e da PIERLUIGI SCALVINI nato a Brescia, il 19.11.1974 e residente in Castrezzato (BS), via Fratelli Cervi 9/4, per la durata minima di quattro anni alle condizioni indicate in ricorso;

a) nomina liquidatore la dott.ssa LAURA TURLA, con studio in Concesio, autorizzandolo sin da ora ad acquisire presso gli enti pubblici (Agenzia Entrate, Inps ecc.) le informazioni necessarie per ricostruire la posizione debitoria del ricorrente;

b) dispone che, sotto pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive (compresa l'eventuale prosecuzione dei pignoramenti del quinto dello stipendio se già disposti e la realizzazione dei pegni) né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo altresì che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;

c) dispone altresì che non possono essere proseguiti i versamenti a favore di eventuali cessionari di quota di stipendio del ricorrente;

d) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle sue determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;

e) dispone che, ai fini della prescritta pubblicità, la domanda di ammissione alla procedura ed il presente decreto siano pubblicati almeno una volta sul sito www.ilcaso.it entro trenta giorni da oggi;

f) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il debitore vi è iscritto;

g) ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura Dacia – Nuova Sandero 52B – Versione LAY 10D 6S – Streetway Comfort SCe 75 immatricolata il 30.11.2018;

h) ai sensi e per gli effetti dell'art.14-ter comma 6 lettera b) legge cit. in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività dispone in conformità alla proposta (l'OCC/liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore);

i) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte;

l) dispone che l'OCC/liquidatore, dopo aver accettato la carica, nel corso della procedura, oltre alle relazioni di cui al punto precedente, depositi istanze al giudice esclusivamente per i seguenti adempimenti:

- richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-octies, quarto comma l. 3/12)

- deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-novies, primo comma l. 3/12);

- prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-novies, secondo comma l. 3/12);

- segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospensiva degli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-novies, comma secondo l. 3/12);

- richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-novies, terzo comma l. 3/12);

- deposito del rendiconto in cancelleria e comunicazione dello stesso ai creditori con termine di 10 giorni per eventuali osservazioni;

- richiesta di liquidazione compenso a OCC e liquidatore (artt. 14 ss. del d.m. 202/2014);

- richiesta di disporre la chiusura della procedura (art. 14-novies, quinto comma l. 3/12).

Si comunichi al ricorrente e all'OCC/liquidatore.

Brescia, 21 novembre 2020

Il g.d.
dott. Stefano Franchioni

N. 107/2020 l.p.



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il g.d. dott. Stefano Franchioni,

letto il ricorso per l'apertura della liquidazione del patrimonio depositato da Pierpelli di Scalvini Pierluigi & c. s.n.c. ;

rilevato che anche il socio illimitatamente responsabile Pierluigi Scalvini ha depositato analogo ricorso (n. 106/20);

ritenuto sussistano i presupposti per la riunione tra le due procedure, attesa la sostanziale identità del passivo;

P.Q.M.

dispone la riunione del presente procedimento in quello avente n. 106/20 l.p..

Si comunichi.

Brescia, 21 novembre 2020

Il g.d.
dott. Stefano Franchioni

